

R.G. 10313/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **10313/2022** promossa da:

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli avv.ti **PATTERI ANTONELLA** e **MORELLI MASSIMILIANO**, che lo rappresentano e difendono per procura in atti.

RICORRENTE

CONTRO

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT, in persona del legale rappresentante



pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 24, presso
gli avv.ti GENTILI AURELIO e CIARDIELLO ANDREA

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.3.2022, l'Inps proponeva ricorso in opposizione al precetto convenendo in giudizio il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit al fine di sentir dichiarare nulla e priva di effetto l'intimazione di pagamento di cui all'opposto precetto, nonché dichiarare l'inesistenza del diritto del Fondo a procedere ad esecuzione forzata, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo.

A sostegno della propria pretesa, l'Istituto ha rappresentato che con atto di precetto notificato in data 17.3.2022, il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit ha intimato il pagamento della somma di euro 33.687.353,76, oltre spese di precetto, a titolo di interessi legali sino, interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. e rivalutazione monetaria sino al 30.9.2018; che l'intimazione si fonda sulla condanna comminata all'Inps dal Tribunale di Torino con sentenza n. 305/2009 al pagamento di euro 45.800.136,74 "*oltre accessori come per legge*"; di aver impugnato detta sentenza dinnanzi alla Corte d'Appello di Torino, che ha respinto il gravame, e che è stato successivamente instaurato un ricorso per cassazione, conclusosi con sentenza di rigetto



n. 22674/2018; di aver corrisposto in data 28.3.2019 la soma dovuta, e di aver effettuato il pagamento di euro 22.290.063,16 a titolo di interessi maturati, in data 17.8.2020. Ritenendo che il titolo su cui si fonda il precetto non rechi la condanna nei confronti dell'Istituto al pagamento delle somme intimate dal Fondo, ha insistito per la declaratoria di nullità dell'intimazione e per l'accertamento dell'insussistenza del diritto del Fondo all'esecuzione forzata.

Fissata l'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit, contestando le avverse allegazioni e sottolineando, in particolare, che per effetto delle pronunce giudiziali intervenute negli anni e specialmente in virtù della pronuncia della Corte di Cassazione, intervenuta quale ultimo grado di giudizio, l'Inps risulta debitore della somma di euro 33.692.300,18, oggetto dell'atto di precetto notificato in data 11.3.2022 e pervenuto all'Istituto in data 17.3.2022. Ribadendo l'esattezza dei conteggi che hanno determinato l'atto di precetto opposto, ha concluso per il rigetto del ricorso e per l'accertamento della debenza delle somme intimate.

Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, non essendo ravvisabili somme "non contestate" delle quali ordinare l'immediato pagamento, è stata disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile, e depositate note autorizzate, all'udienza del



27.9.2023, all'esito della camera di consiglio, la causa viene decisa con la presente sentenza.

Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha adito questo Tribunale per sentir pronunciare declaratoria di nullità dell'intimazione contenuta nell'atto di precetto oggetto di opposizione e per sentir accertare l'insussistenza del diritto del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit a procedere ad esecuzione forzata.

Occorre preliminarmente e brevemente esporre a quale titolo il Fondo resistente abbia intimato il pagamento della complessiva somma di euro 33.687.353,76, il credito da esso vantato, infatti, viene dallo stesso così ripartito: euro 4.161.784,95 a titolo di interessi legali, euro 10.780.357,12 a titolo di interessi ex art. 1284, 4 comma c.c., ed euro 18.745.211,69 a titolo di rivalutazione monetaria, tutti sino al 30.9.2018.

Esaminando in maniera distinta ogni pretesa, in relazione agli interessi ex art. 1284, 4 comma c.c. è bene ricordare che l'invocato comma 4, il quale dispone che: *“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*, è stato introdotto nel 2014, ad opera dell'art. 17 del decreto-legge n. 132/2014,



poi convertito nella legge n. 162/2014: la *ratio* della novella è quella di limitare il fenomeno dell'abuso dello strumento processuale a scopi dilatori e defatigatori.

Nella norma introduttiva della disposizione sopra richiamata, viene altresì precisato che essa produce i suoi effetti “*rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*”

Orbene, stante che come momento di instaurazione del giudizio debba farsi riferimento al momento di instaurazione del giudizio di primo grado, pur volendo prendere a riferimento l'ultima azione giudiziale intrapresa dall'Inps in relazione alla precedente controversia, il cui svolgimento viene ampiamente descritto da entrambe le parti, risulta dalla documentazione prodotta che quest'ultima sia il ricorso per cassazione, che pur conclusosi solamente nel 2018 per vicissitudini processuali non imputabili all'Istituto, e segnatamente, la sospensione del giudizio per l'emersione di una questione di legittimità costituzionale, risulta iscritto nel ruolo generale del 2010. Di conseguenza, erra parte resistente nel sostenere, all'interno della memoria difensiva, che siano dovuti gli interessi “*solo dall'anno 2016, anno nel quale è stato introdotto il giudizio in Cassazione*”, tale affermazione risulta peraltro incoerente non solo con quanto emerge dalla documentazione in atti, ma anche con quanto invece esposto nella premessa in fatto della stessa memoria, in cui viene esposto che: “*il*



giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ha preso R.G. n. 14300/2010.” A ben vedere, l’unica vicenda processuale riferibile al 2016 è la sospensione del giudizio di cassazione in pendenza di una questione di legittimità, risolta la quale il giudizio è stato riassunto e successivamente definito nel 2018.

La norma introdotta, quindi, a posteriori, non essendo certamente dotata di retroattività, non potrà trovare applicazione alcuna nel caso di specie, essendo non solo l’instaurazione del giudizio di primo grado riferibile al 2008, ma anche l’ultima azione giudiziale intrapresa dall’Inps risalente a ben quattro anni prima dell’entrata in vigore della norma invocata, con la conseguenza che, dovendo applicare la norma *ratione temporis* essa non potrà che riferirsi ai procedimenti intrapresi successivamente alla sua entrata in vigore. Gli interessi cui essa fa riferimento, pertanto, non risultano dovuti dall’Istituto.

Quanto alla richiesta avente ad oggetto la rivalutazione monetaria, pretesa e ritenuta dovuta dalla parte resistente in virtù della condanna, nella sentenza di primo grado, al pagamento della sorte “*oltre accessori come per legge*”, osserva questo giudicante che pur avendo il Tribunale di Torino pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 429 c.p.c., il credito accertato dal giudice di prime cure in favore del Fondo non rientra tra i crediti per i quali il legislatore ha previsto l’automatica rivalutazione ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo: l’intento del legislatore è stato, difatti, nell’ottica di tutelare il lavoratore, quello di



risarcire il maggior danno eventualmente subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito. La rivalutazione, pertanto, si applica ai crediti di lavoro, intendendosi per tali non solo quelli retributivi, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro (v. Cass. 8893/2010), nonché ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale.

La natura del credito accertato dalla sentenza di primo grado non afferisce né ad un rapporto di lavoro, né ad un rapporto di previdenza sociale in senso stretto, come peraltro sottolineato dalla stessa difesa resistente nella memoria costitutiva, in cui le somme vengono descritte come aventi natura “risarcitoria/restitutoria”: trattasi, infatti, di somme indebitamente trattenute dall’Istituto e destinate alle quote percepite in forma capitalizzata. Dunque, correttamente la parte resistente deduce la non applicabilità dell’art. 16 della legge n. 412/1991, che introduce il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazioni a fronte dell’inadempimento di crediti previdenziali, ma proprio per la natura estranea di tale credito ad entrambe le categorie previste dall’art. 429, 3 comma c.p.c., non è applicabile ad esso neanche la disciplina concernente la rivalutazione monetaria: la somma di cui è risultato debitore l’Istituto si configura infatti, per le sue peculiarità, come un debito cd. di valuta, pertanto avente ad oggetto una prestazione in denaro determinata nel suo ammontare, non suscettibile di rivalutazione monetaria, a differenza dei cd. debiti di valore, che



scaturiscono da un'obbligazione in cui l'oggetto della prestazione è costituito dall'*equivalente* in denaro di un determinato bene, la cui determinazione in termini monetari è discrezionale non risulta chiaramente determinata, essendo perciò soggetta alla necessità di essere rivalutata rispetto al tempo in cui l'obbligazione è sorta. (Cass. 4637/1987).

Per completezza, tuttavia, giova rammentare che, in ogni caso, qualsiasi debito di valore viene convertito in debito di valuta con il passaggio in giudicato della sentenza, quando la liquidazione dello stesso diventa incontestabile (*ex multis*, Cass. 7697/2014).

Infine, in relazione alla quantificazione della somma pretesa a titolo di interessi legali, questo Giudice ha ritenuto, per la concorde richiesta delle parti, di dover procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di esperire una perizia tecnico-contabile e determinare l'esatto importo a titolo di interessi legali; nominato quale consulente il dott. Menunni Gianni, il quale ha prestato giuramento all'udienza del 6.4.2023, lo stesso depositava la perizia in data 20.7.2023, dalle cui risultanze emergeva, alla data del 30.9.2018, un importo dovuto a titolo di interessi legali pari ad euro 21.914.533,00, in misura addirittura inferiore rispetto alla somma effettivamente calcolata e corrisposta dall'Istituto in data 17.8.2020, ammontante ad euro 22.290.063,16.

In sede di note autorizzate, la difesa resistente ha esplicitato la necessità di rinnovarsi la consulenza d'ufficio, prendendo come base di



calcolo l'importo rivalutato; tuttavia, considerato che non è stata mossa alcuna osservazione all'udienza di giuramento del CTU circa l'ambito di operatività del quesito postogli dal Giudice, e non essendo stata riconosciuta da quest'ultimo l'applicabilità dell'istituto della rivalutazione monetaria al credito vantato dal Fondo, anche detta pretesa risulta priva di fondamento e non risultano, pertanto, dovuti interessi legali in misura maggiore rispetto a quanto già erogato.

In conclusione, non risulta per questo Giudice l'esistenza di debiti pendenti in capo all'Inps nei confronti del Fondo, che legittimino quest'ultimo a procedere ad esecuzione forzata, risultando pertanto nulla l'intimazione di pagamento oggi opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

- in accoglimento del ricorso, dichiara nulla e inefficace l'intimazione di pagamento notificata all'Inps dal Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit;
- condanna il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 9.458,50 oltre spese generali e accessori come per legge;



- condanna il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

Roma, 27 settembre 2023

Il Giudice
Giuseppina Vetritto

